

COMUNE DI MARTIGNACCO

Ex Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale anno 2023 - Preintesa

Il sottoscritto dott. Nicola Turello in veste di revisore del Comune di cui in epigrafe

ESAMINATA

La documentazione trasmessagli in data 11.**12.2023**

RICHIAMATI

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*
- l'art. 45, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1/1/2023 e sostituisce e disapplica l'art. 32 del CCRL 15/10/2018;
- l'art. 46, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che disciplina le modalità per la rideterminazione delle risorse variabili di cui all'art. 32 CCRL 15/10/2018 per le annualità 2021 e 2022;
- Ai sensi dell'art. 45 comma 3, a decorrere dal 01.01.2023 l'ammontare annuale delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31.12.2020 ed è quantificato nell'importo di euro 720,00;
- l'art. 45, comma 10, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che stabilisce che le voci stipendiali accessorie diverse da quelle costituenti il Fondo salario accessorio a decorrere dal 1/1/2023 continuano ad essere imputate a carico del bilancio degli enti e che la loro quantificazione non è più soggetta a dei tetti di spesa ma solamente ai vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;
- l'art. 45, comma 15 del CCRL che stabilisce espressamente che l'art. 32 CCRL del 15/10/2018 viene interamente sostituito e disapplicato, eliminando pertanto la necessità di certificazione da parte del

revisore delle voci stipendiali accessorie a carico del bilancio del comunale, come previsto invece dal precedente art. 32 c. 12;

In merito alla sostenibilità della spesa di personale

CONSIDERATO CHE

- La legge regionale 6 novembre 2020, n. 201 ha innovato la L. R. 17 luglio 2015, n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.
- Il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, fra gli altri, *“attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015”*;
- I vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione FVG, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- Per quanto riguarda la spesa di personale, gli enti della Regione devono avere un rapporto tra la spesa di personale complessiva di competenza e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto dell'FCDE entro il valore soglia da ultimo con delibera della Giunta Regionale n. 1994 del 23/12/2021 e smi;

RICORDATO CHE

- In merito alle modalità di calcolo va tenuto conto di quanto indicato, oltre che dalla normativa sopra richiamata anche dalla normativa prevista e disciplinata dalla:
 - DGR 789 del 21/5/2021;
 - DGR 561 DEL 22/4/2022;
 - DGR 951 DEL 23/6/2023che detta norme particolari proprio per tener conto degli effetti della spesa per i rinnovi contrattuali sul calcolo dell'indicatore-valore soglia;

VISTA

- La determina n. 507 [del 22.11.2023](#) del Responsabile del Servizio finanziario con la quale:
 - E' stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno **2023** sulla base dei criteri indicati nelle sopra menzionate norme contrattuali;
 - Sono state evidenziate le risorse da destinare alle voci stipendiali costituenti salario accessorio ora a carico del bilancio comunale;
 - Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere del sottoscritto relativo alla costituzione del fondo di data 17-11-2023

PRESO ATTO CHE

- Con la determina sopra riportata è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno **2023**, sulla base dei criteri indicati nelle sopra menzionate norme contrattuali, che ammonta ad **euro 79.452,83** di cui 50.396,83 risorse stabili, 29.056,00 di risorse variabili;
- La quantificazione delle risorse da destinare alle voci stipendiali accessorie di cui all'art. 45 comma 10 del CCRL 2019-2021 ammontanti ad un totale di euro 12.325,50;
- La quantificazione del fondo lavoro straordinario di cui all'art. 45 comma 11 che ammonta ad euro 12.833,33;
- La quantificazione del fondo per incentivi tecnici che ammonta ad euro 20.000,00;
- La quantificazione dei compensi per censimenti che ammonta ad euro 6.256,00;

1 - Risorse stabili	50.396,83
2- Risorse variabili	29.056,00
3 - Lavoro straordinario	12.833,33
4 - indennità	12.325,50
5 - Incentivi funzioni tecniche	20.000,00
6 - compensi per il censimento	6.256,00
TOTALE	130.867,66

- La destinazione delle poste in esame è stata definita come segue:

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

a - progressioni già attribuite	32.170,00
b - nuove progressioni	5.000,00
c- produttività	42.282,83
d - Lavoro straordinario	12.833,33
e - Indennità	12.325,50
f - Incentivi funzioni tecniche	20.000,00
g - compensi per il censimento	6.256,00
TOTALE	130.867,66

- Con determinate n. 523 e 436 del 2023 sono stati ricostituiti i fondi per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2018-2019, sulla base della nota della Regione Fvg prot.n.0211202/P/Gen dd.28/10/2022, come di seguito evidenziato;

Anno	Determina di costituzione	Decurtazione	Ricostituzione per l'accordo stralcio	Destinazioni accordo stralcio
2018	n. 523 del 14.12.2018	€ 36.641,04	€ 36.641,04	Produttività collettiva sulla base delle valutazioni dell'anno corrispondente
2019	N. 436 del 24.10.2019	€ 43.687,23	€ 43.687,23	Produttività collettiva sulla base delle valutazioni dell'anno corrispondente

- Con deliberazione di Giunta n. 101 [del 28.07.2023](#) l'Ente ha adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 e dall'art. 39 della L.R. 18/2016;
- Con deliberazione di Giunta n. 101 [del 28.07.2023](#) l'Ente ha adottato il Programma triennale della trasparenza ed integrità;
- La relazione della performance 2022 è stata validata dall'OIV in data 08-04-2022
- È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 (sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di [Martignacco](#)).

RAMMENTATO CHE

A decorrere dall'esercizio **2023** la quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa e delle altre voci del salario accessorio può essere fatta sulla base dei criteri indicati dall'art. 45 del CCRL 2019-2021 senza tenere conto di particolari tetti di spesa a condizione che l'ente assicuri la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/2015;

VERIFICATO CHE

- Il Responsabile Finanziario ha quantificato l'importo disponibile per la contrattazione decentrata integrativa dell'esercizio **2023**, di cui è stata dimostrata la sostenibilità finanziaria;
- La spesa relativa alla costituzione del fondo per l'anno **2023** è stata prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023/2025;
- In data **05.12.2023** è stata sottoscritta la pre-intesa, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato di livello territoriale;
- In data **05.12.2023** è stata sottoscritta la pre-intesa accordo stralcio per il riconoscimento delle risorse 2018-2019), in considerazione del fatto che:
 - Con determina 523 del 14.12.2018 era stato costituito il fondo per le risorse umane anno 2018, con allegato parere del revisore di data 13.12.2018 il quale, in attuazione dell'art 23, comma 2, Dlgs 75/2017, ha subito una decurtazione di euro 36.641,04 (debitamente accantonati ad avанzo vincolato)
 - Con determina 436 del 24.10.2019 era stato costituito il fondo per le risorse umane anno 2019 con allegato parere del revisore di data 24.10.2019 il quale, in attuazione dell'art 23, comma 2, Dlgs 75/2017, ha subito una decurtazione di euro 43.687,23 (debitamente accantonati ad avанzo vincolato);
 - l'art. 9 comma 48 della L.R. 13/2022, in via di interpretazione autentica dell'art. 12 comma 6 della L.R. 37/2017 (nota della Regione Fvg prot.n.0211202/P/Gen dd.28/10/2022), ha autorizzato i comuni ad erogare i tagli effettuati negli esercizi 2018 e 2019 sui trattamenti accessori al personale in attuazione del disposto di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017.
 - Tutte le somme relative alla decurtazione dei fondi delle risorse decentrate 2018-2019, previste dall'ipotesi di contratto e i relativi oneri riflessi sono stati stanziati negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2023;
 - I reintegri di fondi di cui in esame sono stati finanziati con applicazione di avанzo vincolato;

- Che la predetta Ipotesi è stata trasmessa al sottoscritto Revisore dei conti, unitamente alla Relazione illustrativa, per l'espressione del parere relativamente alla parte dell'accordo riguardante il Comune di cui in epigrafe

VISTO

- L'art. 23, comma 2, del D. Lgs n.75/2017 e le note regionali indicate;
- Il parere positivo del responsabile finanziario dell'ente in merito alla compatibilità economica del contratto con gli equilibri di bilancio dell'ente, ovvero il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese del personale
- Il parere positivo e la certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio finanziario (determina n. 525 del 4.12.2023) con la quale ha provveduto a certificare ai sensi dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs.267 18.08.2000, il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa di personale negli anni 2019 e 2020, come da Circolare della Regione FVG (prot.n.0211202/P/Gen dd.28/10/2022), della preintesa stralcio 2018-2019;
- La Relazione illustrativa evidenzia il rispetto delle norme che attengono ai vincoli derivanti dalle norme di legge in materia ed i risultati attesi in relazione al miglioramento della qualità dei servizi resi ed all'incentivazione della performance organizzativa ed individuale;
- I contenuti della suddetta ipotesi risultano compatibili rispetto ai vincoli introdotti dalle vigenti normative di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi;
- L'Ipotesi tratta materie riservate alla contrattazione di secondo livello a norma di legge e di contratto;

RAMMENTATO CHE

- Il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune di cui in epigrafe - anno **2023** è già stato adeguatamente quantificato sulla base di quanto indicato dalla norma contrattuale;
- L'importo così determinato consente all'ente di rispettare il vincolo di cui all'art. 22 L.R. 18/2015 – sostenibilità della spesa di personale.
- Come espresso dalla Corte dei Conti in sede di certificazione del CCRL 19.07.2023, l'eventuale incremento della spesa relativa al salario accessorio, seppur consentita dal nuovo CCRL, dovrà essere indirizzata ad obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'Ente e comunque ricompresi in una prudente pianificazione della spesa del personale.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- all'Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale anno **2023** per la parte dell'accordo riguardante il Comune di Martignacco, il quale risulta redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
- all'Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo stralcio di livello territoriale anno 2018-2019 per la parte dell'accordo riguardante il Comune di Martignacco, il quale risulta redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

RACCOMANDA

- La tempestiva trasmissione della Relazione della Performance all'OIV per la relativa validazione;
- La tempestiva e completa pubblicazione di tutta la documentazione in materia di contrattazione integrativa sul sito web dell'Ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini (art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
- La trasmissione della relazione tecnico-finanziaria e di tutta la documentazione allegata alla Regione.

Udine, 12-12-2023

Il Revisore dei Conti

Turello dott. Nicola

